

N. R.G. 87927/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. ANGELO MAMBRIANI	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **87927/2013** promossa da:

FALLIMENTO WELL IT SRL (C.F. 03198580965), con il patrocinio dell'avv. PAOLO MORONI (C.F. MRNPLA64M27B300J) del Foro di Busto Arsizio e dell'avv. FEDERICA RASO (RSAFRC75D41E507F) del Foro di Milano;

ATTORE

contro

MASSIMO MACCHIA (C.F. MCCMSM61C24F205M), con il patrocinio degli avvocati SIMONE CORRADO (C.F. CRRSNM75H21F205O) e ALESSANDRO CORRADO (C.F. CRRLSN71R20F205O) entrambi del Foro di Milano;

CONVENUTO

GIUSEPPE CREMONA (C.F. CRMGPP68E19L319C), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO FONTANA (C.F. FNTFNC62E26E023U) del Foro di Milano;

CONVENUTO

FRANCESCO PERRONE (C.F. PRRFNC55C30H488V), con il patrocinio dell'avv. MASSIMILIANO FERRO (C.F. FRRMSM76E06F205O) del Foro di Milano;

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

per l'attore:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito e in merito, respinte tutte le domande ex adverso proposte in quanto improcedibili e/o improponibili e/o inammissibili e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto:

A) accertare e dichiarare, con riferimento ai fatti esposti nella narrativa dell'atto introduttivo, la responsabilità degli Amministratori della Well It Srl, signori MASSIMO MACCHIA e GIUSEPPE CREMONA, per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge, anche ai

pagina 1 di 18



sensi dell'art. 2043 c.c.;

B) accertare e dichiarare che il signor MASSIMO MACCHIA ha svolto il ruolo di amministratore di fatto della Well It Srl, successivamente alla sua cessazione dall'incarico di amministratore unico della stessa;

C) accertare e dichiarare i danni subiti dalla Well It Srl a causa delle accertate responsabilità degli amministratori, anche di fatto, della stessa, signori MASSIMO MACCHIA e GIUSEPPE CREMONA, quantificandoli nella somma di Euro 1.483.542,61 o, comunque, nella diversa somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche con riferimento alle personali responsabilità accertate a carico di ciascun convenuto;

D) condannare, in via solidale tra loro o per quanto di competenza, i signori MASSIMO MACCHIA e GIUSEPPE CREMONA, a risarcire al FALLIMENTO Well It Srl tutti i danni derivanti dai fatti e dagli inadempimenti ad essi imputabili e quantificati come al precedente punto C), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sino al saldo;

E) condannare, in via solidale tra loro, signori MASSIMO MACCHIA e GIUSEPPE CREMONA a rifondere al FALLIMENTO Well It Srl il compenso professionale e le spese del presente giudizio.>>.

In via istruttoria, il Fallimento Well It Srl chiede:

*) l'ammissione di prova per interrogatorio formale di Massimo Macchia e Giuseppe Cremona (su tutti i capitoli) e per testi (capitoli 10 e 11) sulle seguenti circostanze:

1. vero che l'ultimo bilancio depositato dagli amministratori della Well It Srl è quello relativo all'esercizio 2006 (cfr.: doc. 1 e doc. 24);

2. vero che l'ultima dichiarazione fiscale presentata è quella dell'anno 2006 relativa ai redditi 2005 (cfr.: doc. 2);

3. vero che, a seguito della mancata presentazione della dichiarazione fiscale relativa ai redditi 2006, è pervenuto alla Well It Srl l'accertamento induttivo per utile presunto (avviso di accertamento n. T9D032C05654/2011 - doc. 3) oggetto di cartella esattoriale di Equitalia spa per Euro 484.387,41 (cartella n. 117 2012 00021542 82 - doc. 4);

4. vero che la Well It Srl ha versato solo parzialmente e solo fino all'anno 2006 gli importi dovuti per tributi, omettendo il versamento di imposte dirette (IRES ed IRAP), di imposte indirette (IVA), di importi per sostituti d'imposta (ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi e sulle retribuzioni dei dipendenti) e ha omesso, altresì, il versamento di debiti previdenziali e assistenziali (relativi ai dipendenti e ai collaboratori) (cfr.: c.d. "cassetto fiscale" della Well It Srl - doc. 5);

5. vero che gli amministratori della Well It Srl (Massimo Macchia e Giuseppe Cremona) hanno omesso di consegnare al Curatore del Fallimento i Libri Sociali (Libro giornale, Libro verbali assemblee e il Libro soci) della Well It Srl;

6. vero che l'unica documentazione consegnata al Curatore è quella di cui ai docc. 30-32 e che è mancante la documentazione di supporto alle operazioni di natura finanziaria (estratti dei rapporti di conto corrente e relative contabili di addebito/accredito, "mastri" di conto a supporto delle registrazioni);

7. vero che le scritture contabili della Well It Srl relative all'esercizio 2008 sono state acquisite dal Comando della Guardia di Finanza di Gallarate a seguito di indagini disposte dalla Procura di Monza;

8. vero che Massimo Macchia, negli anni 2008 e 2009, ha percepito dalla Well It Srl la somma di Euro 177.400,00 (cfr.: docc. 15 e 35);

9. vero che Massimo Macchia ha sottoscritto il c.d. "Piano di Risparmio" datato 27.10.2008 (doc. 10), in attuazione dell'accordo di consulenza di saving del 25.02.2008 (doc. 9) con l'Autotrasporti Perotti Spa.

10. vero che Massimo Macchia ha emesso gli assegni in data 18.10.2007, 21.12.2007, 06.03.2008 e 04.04.2008 a favore del dipendente Giacinta Ceglia (docc. 16), nonché gli assegni in data 09.01.2008, 25.01.2008, 05.02.2008, 14.08.2008, 18.08.2008, 02.09.2008, 14.11.2008, 18.12.2008, 15.07.2009, 24.07.2009, 08.09.2009, 05.10.2009 a favore del collaboratore Davide Macchia (docc. 17);

11. vero che Massimo Macchia, insieme con Giuseppe Cremona, ha inoltre partecipato alle riunioni in data 19.04.2010 nelle quali sono stati riconosciuti debiti nei confronti di Giacinta Celia (dipendente) e Davide Macchia (collaboratore) (cfr.: docc. 18)

Si indicano a testi, sui capitoli 10 e 11, Giacinta Ceglia e Davide Macchia.

*) l'ammissione di CTU contabile per accertare:

- il momento nel quale la Well It Srl si è trovata in stato di perdita o di riduzione al di sotto del limite di legge del capitale sociale e in stato di liquidazione;
- l'indicazione dei debiti sorti successivamente alla perdita o alla riduzione al di sotto del limite di legge del capitale sociale;
- la correttezza o meno dei dati risultanti dai bilanci (anche con specifico riferimento alle deduzioni del Fallimento di cui al paragrafo D. della comparsa di riassunzione);
- l'indicazione di attività inesistenti (anche con riferimento alla posizione della Autotrasporti Perotti Spa e di cui al paragrafo C. della comparsa di riassunzione e con accesso alla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza di Gallarate);
- l'omessa e/o irregolare ed insufficiente tenuta dei Libri sociali e delle scritture contabili, nonché l'inesistenza di documentazione di supporto alle operazioni di natura finanziaria (estratti dei rapporti di conto corrente e relative contabili di addebito/accredito, "mastri" di conto a supporto delle registrazioni) e, quindi, l'impossibilità di ricostruire la situazione economico-patrimoniale della società;
- la determinazione delle passività imputabili alla prosecuzione dell'attività aziendale e al mancato ricorso ad una procedura di liquidazione o concorsuale".

per il convenuto MACCHIA:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:

In via preliminare:

- Autorizzare il Sig. Massimo Macchia a chiamare in causa il Rag. Francesco Perrone, con ufficio in Via Inganni 77, Milano, e quindi fissare la nuova data dell'udienza per la prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269, 2 comma c.p.c. allo scopo di consentire la citazione della terza chiamata nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;

In via principale:

Rigettarsi con la migliore statuizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la pretesa del Fallimento Well It S.r.l.

In via subordinata, fatto salvo ogni gravame:

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda del Fallimento, dichiarare che il Rag. Francesco Perrone, quale professionista incaricato e remunerato dalla società, è obbligato a

tenere indenne il Sig. Macchia dalle conseguenze pregiudizievoli per la fallita degli inadempimenti di carattere contabile e fiscale relativi al periodo a tutto il 30/11/2007, da quantificare in corso di causa, essendo allo stato la presente domanda di valore indeterminabile.

In via istruttoria:

Si chiede vengano ammessi i seguenti capitoli di prova e si indica a teste l'ex dipendente di Well It S.r.l.:

- 1) Vero che in qualità di impiegata amministrativa della società Well It dal gennaio 2004 tutto l'anno 2007 provvedevo a consegnare allo studio del Dott. Perrone le fatture di acquisto e di vendita;*
- 2) Vero che ricevevo dallo studio del Dott. Perrone gli F24 per il versamento dell'IVA e della ritenuta d'acconto;*
- 3) Vero che il Dott. Perrone quale professionista incaricato dalla società - in base a regolare contratto di consulenza - si occupava della predisposizione e relativa presentazione degli Unici, dei modelli 770 dei bilanci della società come da documenti che mi vengono rammostrati (doc. 9);*
- 4) Vero che il Dott. Perrone richiedeva alla Well It la fornitura di personal computer come da documenti che mi vengono rammostrati (doc. 10);*
- 5) Vero che successivamente all'invio via fax da parte di Francesco Perrone della lettera del 2 luglio 2007 priva di sua sottoscrizione chiesi al Sig. Perrone di sottoscriverla;*
- 6) Vero che il sig. Perrone provvide a sottoscrivere la lettera del 2 luglio 2007 in mia presenza".*

per il convenuto CREMONA:

"Voglia il Tribunale Ill.mo respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito ed istruttoria

Nel merito in via principale

- accertato e dato atto che le pretese attoree risultano infondate in fatto ed in diritto ed in ogni caso non supportate da mezzi di prova;*
- accertato e dato atto, in particolare, che parte attrice non ha dedotto né provato azioni od omisioni imputabili al convenuto che abbiano cagionato uno specifico danno alla società fallita;*
- respingere le domande tutte formulate da parte attrice;*

Nel merito in via subordinata

- accertate le personali responsabilità ascrivibili al convenuto sig. Massimo Macchia in relazione agli specifici eventi dannosi per il patrimonio sociale, determinare la sua quota di responsabilità e per l'effetto condannarlo a tenere indenne il sig. Cremona per quanto di sua competenza;*
- accertato e dato atto che il sig. Cremona nella vigenza del suo incarico ha provveduto con risorse proprie a saldare parte dei debiti della società condannare esclusivamente e nei limiti a compensazione dell'eventuale condanna a carico del sig. Cremona il fallimento a rifondere l'esborso da lui sostenuto."*

per il terzo chiamato PERRONE:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni,

In via preliminare e/o pregiudiziale

a) Accertare e dichiarare, per i motivi suesposti in narrativa che qui debbono intendersi integralmente riportati, la nullità dell'atto di citazione per mancanza del requisito di cui all'art. 163 n. 4 (mancanza degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, la c.d. "causa petendi") e per l'effetto disporre ogni più opportuno provvedimento.

b) Accertare e dichiarare, per i motivi suesposti in narrativa che qui debbono intendersi integralmente riportati, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto azionato dal Sig. Massimo Macchia nei confronti del Dott. Francesco Perrone, e conseguentemente rigettare la domanda proposta nei confronti dello stesso.

In via principale nel merito

- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali di rito e di merito - e con espressa riserva di ulteriormente aggiungere, modificare e/o integrare nel corso del giudizio, tenuto conto della eccepita nullità dell'atto di citazione introduttivo – respingere in ogni caso tutte le domande avverse nei confronti del Dott. Francesco Perrone in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa che qui debbono intendersi integralmente riportati.

- condannare il Sig. Massimo Macchia al pagamento della somma di Euro 5.000,00 – o di quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa o che sarà comunque ritenuta di giustizia – a titolo di risarcimento ex art. 96 c. I o c. III cpc.

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, nonché del giudizio dichiarato estinto avanti il Tribunale di Busto Arsizio R.G. 3323/12

In via istruttoria

Ci si riporta alle istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta introduttiva e nelle successive memorie ex art. 183 VI comma cpc".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio, il **FALLIMENTO WELL IT SRL**, in persona del curatore dott. ROBERTO RIVA, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Milano:

- **MASSIMO MACCHIA**, quale amministratore unico della srl dal 3.7.2001, data di costituzione della società, al 17.7.2008 e
- **GIUSEPPE CREMONA**, quale amministratore unico della società dal 17.7.2008 sino alla dichiarazione di fallimento pronunciata con sentenza iscritta nel Registro delle imprese l'1.7.2011,

svolgendo nei loro confronti **azione di responsabilità** ai sensi degli artt. 146 LF, 2476 cc, 2392-2394 cc, 2043 cc.

A sostegno delle proprie doglianze, il **FALLIMENTO attore ha denunciato:**

- a) omessa redazione e omesso deposito dei bilanci d'esercizio dal 2007 e per tutti gli anni successivi;
- b) omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2006 e per tutti gli anni successivi,
 - inadempimento quest'ultimo che ha dato luogo ad accertamento fiscale induttivo con emissione di cartella esattoriale per euro 484.387,41 (docc. 3 e 4);
- c) tenuta irregolare dei libri sociali e delle scritture contabili della società;
- d) indicazione di attività totalmente e/o parzialmente inesistenti per euro 1.232.640,00, riferibili ad un'operazione posta in essere con la AUTOTRASPORTI PEROTTI SPA;
- e) prosecuzione dell'attività sociale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento e conseguente aggravio del passivo fallimentare,
 - come dimostrato dalla ricostruzione rettificata degli ultimi bilanci disponibili relativi agli esercizi 2005 e 2006 (cfr. il prospetto a pagg. 12/15 della comparsa di riassunzione), dalla quale emerge la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale già a partire dal 2005;
- f) violazione della *par condicio creditorum*, mediante corresponsione al sig. MACCHIA di compensi per euro 177.400,00 negli anni 2008 e 2009.

Sulla scorta di tali ragioni, il **FALLIMENTO attore** ha quindi chiesto **l'accertamento della responsabilità dei convenuti GIUSEPPE CREMONA e MASSIMO MACCHIA,**

- quest'ultimo non solo per il periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore ma anche per il periodo successivo dal 2008 fino al fallimento, periodo in cui avrebbe proseguito di fatto nell'amministrazione e nella gestione della società, unitamente all'amministratore subentrato GIUSEPPE CREMONA,

e la loro **condanna in solido al risarcimento dei danni subiti dal FALLIMENTO**, danni quantificati, vista l'impossibilità di ricostruire la situazione economico-patrimoniale della società per la grave lacunosità delle scritture contabili, **nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, pari ad euro 1.483.542,61**, sottolineando che, in ogni caso, tutti i crediti ammessi al passivo sono sorti successivamente all'anno 2005, nel quale si sarebbe verificata la perdita del capitale sociale.

Il convenuto **GIUSEPPE CREMONA** ha contrastato le domande attrici rilevando che:

- l'unico effetto sicuramente lesivo del patrimonio societario, tra quelli adottati da parte attrice, è rappresentato dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi del 2006 e dal conseguente avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, inadempimento comunque anteriore all'assunzione della carica di amministratore da parte sua;
- la quantificazione del danno nella differenza tra attivo e passivo fallimentare non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto
 - le scritture contabili tra il 2006 e il 2008 sarebbero a disposizione dello studio del rag. PERRONE, nonostante quest'ultimo non abbia risposto alle richieste della curatela;
 - le scritture contabili dell'esercizio 2008 sarebbero a disposizione della Guardia di Finanza;
 - la documentazione contabile relativa agli esercizi 2010-2011 sarebbe stata consegnata via *e-mail* alla curatela, che tuttavia ha deciso di non produrla in giudizio reputandola incompleta e inattendibile;
- il credito vantato nei confronti di AUTOTRASPORTI PEROTTI SPA è ancora oggetto di giudizio, e – comunque – un'eventuale errata valutazione del credito non sarebbe imputabile a negligenza dell'amministratore;
- in conclusione, parte attrice non avrebbe dedotto né provato azioni od omissioni imputabili al convenuto che abbiano cagionato uno specifico danno alla società,

chiedendo, oltre al rigetto delle domande attoree, **in via subordinata**:

- **l'accertamento della quota di responsabilità del MACCHIA, con conseguente condanna di costui in via di manleva pro-quota**;
- la **condanna del Fallimento a compensare il credito** – derivante da un'eventuale condanna del convenuto – con somme che il CREMONA ha affermato di aver personalmente sborsato per il pagamento di debiti sociali.

Il convenuto **MASSIMO MACCHIA**, da parte sua, si è difeso sostenendo che:

- dalla stessa prospettazione dell'attore non emergono condotte idonee a configurare in suo capo la qualità di amministratore di fatto;
- il CREMONA avrebbe assunto la carica di amministratore a partire dal 30 novembre 2007 (e non dal 17.07.2008, data di iscrizione nel Registro imprese della nomina), vista la retroattività degli effetti dell'iscrizione alla data dell'assemblea, avendo per l'appunto l'iscrizione carattere dichiarativo e non costitutivo;
- la mancata dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006 sarebbe imputabile al solo rag. FRANCESCO PERRONE, professionista preposto alla gestione di tutti gli adempimenti contabili e fiscali della società, del quale ha chiesto la chiamata in causa in manleva,
 - fermo restando che il danno eventualmente accertato potrebbe consistere nelle sole sanzioni e interessi accessori ai tributi dovuti dalla srl, pena un indebito arricchimento della società fallita;
- eventuali omissioni contabili successive al 30.11.2007 non sarebbero a lui imputabili, vista la efficacia a partire da tale data della nomina ad amministratore del sig. CREMONA;
- anche l'operazione con AUTOTRASPORTI PEROTTI -di cui ha sostenuto comunque la legittimità- non sarebbe a lui imputabile, essendo successiva alla cessazione dalla sua carica di amministratore;

- le censure relative alla inesatta redazione dei bilanci 2005 e 2006 sono generiche e, comunque, non giustificherebbero l'imputazione dell'intero danno all'amministratore, dovendo invece il curatore provare specificamente quali siano le perdite riconducibili alla prosecuzione dell'attività dopo la perdita del capitale sociale;
- la corresponsione a proprio favore di compensi professionali per euro 177.400,00 nel 2008 non costituirebbe violazione della *par condicio creditorum*, trattandosi di importi a lui dovuti per le attività di consulenza svolte per conto della società;

chiedendo quindi, oltre al rigetto delle pretese avversarie, in via subordinata la **condanna in manleva del terzo chiamato PERRONE**.

Il **terzo chiamato dott. FRANCESCO PERRONE**, già evocato in giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio, si è costituito anche nel presente procedimento, contrastando le domande del MACCHIA sulla base dei seguenti rilievi:

- nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione per chiamata di terzo per mancanza dell'esposizione degli elementi di diritto a fondamento della domanda;
- prescrizione dell'azione ex artt. 2947 e 2043 cc svolta dal MACCHIA nei confronti del PERRONE, non avendo il terzo chiamato mai ricevuto alcuna contestazione in merito al proprio operato prima della notifica dell'atto di citazione in data 4.4.2013;
- non conformità agli originali delle copie di documenti prodotti dal MACCHIA sub docc. 4, 5A, 5B, 5C, che in ogni caso andrebbero ritenuti falsi e in merito ai quali il convenuto si è riservato la facoltà di disconoscimento ex art 214 cpc;
- inesistenza di incarico professionale a presentare la dichiarazione dei redditi 2007 (relativa all'anno 2006) per conto della società fallita,
 - in quanto l'unico rapporto di consulenza intercorso sarebbe relativo al solo anno 2004 (doc. 7 convenuto), con successive prestazioni singole e mai continuative;
- propria estraneità alla custodia della documentazione contabile della WELL IT SRL, da sempre tenuta dal MACCHIA presso la sede sociale a cura della dipendente GIACINTA CEGLIA;
- assenza di connessione causale tra la eventuale condotta omissiva a sé contestata e il danno preteso dal FALLIMENTO attore, in quanto l'accertamento induttivo a carico della società non dipenderebbe esclusivamente dall'omessa dichiarazione dell'anno 2006;

chiedendo, oltre al **rigetto delle pretese avversarie**, la **condanna del MACCHIA ex art.96 cpc**.

All'esito dell'**udienza di comparizione delle parti del 10.06.2014**, il Giudice, esaminata l'eccezione di nullità della citazione opposta dal terzo chiamato PERRONE, "*ritenuto che l'eccezione di nullità di cui sopra non possa essere accolta, posto il complessivo tenore della comparsa del convenuto MACCHIA, dal quale è ricavabile la condotta in riferimento alla quale il convenuto chiede di essere manlevato dal PERRONE, dispone procedersi nella trattazione e assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 sesto comma cpc, riservandosi all'esito la decisione sulle richieste istruttorie*".

Nelle **memorie istruttorie** ex art. 183, comma VI, cpc, le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie posizioni.

In particolare, il **FALLIMENTO attore** in replica alle difese avversarie ha sostenuto che:

- il MACCHIA è decaduto dalla propria carica di amministratore il 17.07.2008 (data in cui l'atto di nomina del nuovo amministratore è stato iscritto nel Registro imprese) in virtù del disposto dell'art. 2193 cc – che rende non opponibili ai terzi gli atti non iscritti nel Registro imprese –

come interpretato da un costante orientamento giurisprudenziale, contribuendo successivamente alla gestione della società quale amministratore di fatto;

- la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi 2006 ha cagionato un danno che non si limita ai soli interessi e sanzioni accessorie, ma è di importo pari all'intera cartella esattoriale,
 - in quanto l'omessa presentazione delle dichiarazioni e l'omessa tenuta delle scritture contabili hanno impedito qualsiasi contestazione dell'accertamento fiscale subito;
- il convenuto MACCHIA avrebbe percepito indebitamente la somma di euro 177.400,00, come confermato dal decreto del Tribunale di Busto Arsizio prodotto sub doc. 23, in cui si rigetta l'opposizione alla mancata ammissione allo stato passivo del credito vantato dal MACCHIA;
- la responsabilità del convenuto CREMONA consisterebbe nel:
 - non aver verificato la sussistenza e l'integrità del patrimonio sociale, oltre che la correttezza della rappresentazione economico-finanziaria della società, al momento dell'assunzione della carica di amministratore nel 2008;
 - non aver redatto i bilanci di esercizio dal 2008 al 2011;
 - aver impedito alla società di contestare l'accertamento induttivo subito a causa della mancata dichiarazione dei redditi 2006, non avendo egli tenuto e/o conservato correttamente le scritture contabili sociali;
- la domanda riconvenzionale subordinata del convenuto CREMONA sarebbe inammissibile, in quanto non provata e comunque incompatibile con la procedura di accertamento dei crediti concorsuali ex artt. 93 ss LF.

Il convenuto MACCHIA a sua difesa ha prodotto:

- sentenza sub doc. 8, al fine di provare l'effettivo svolgimento da parte della WELL IT SRL di attività in favore della AUTOTRASPORTI PEROTTI;
- gli originali dei doc. 4, 5A, 5B, 5C contestati dal terzo chiamato PERRONE, oltre che ulteriori documenti (13 e 14) a riprova dell'incarico conferito al dott. PERRONE di curare la gestione contabile della società dal 2004 in avanti;

ribadendo le responsabilità del convenuto CREMONA per l'omessa tenuta delle scritture contabili successive al subentro nella carica di amministratore.

Il terzo chiamato PERRONE, da parte sua:

- ha disconosciuto ex art. 214 cpc gli interi documenti 4, 5A, 5B, 5C prodotti in originale dal convenuto MACCHIA, negando l'autenticità della sottoscrizione apposta e denunciando la creazione "ad arte" del documento prodotto sub 4;
- ha contestato il valore probatorio dei documenti di nuova produzione del MACCHIA, in particolare del doc. 13, in quanto non proverebbe l'esistenza di un incarico continuativo a favore della WELL IT SRL, e del doc. 14, in quanto contenente dichiarazioni di parte.

Tutte le parti hanno anche svolto richieste istruttorie e precisamente:

- **il FALLIMENTO attore**,
 - l'ammissione di interrogatorio formale dei convenuti MACCHIA e CREMONA e l'ammissione di prova testimoniale sui medesimi capitoli,
 - l'espletamento di CTU contabile per verificare il momento effettivo in cui la srl avrebbe perduto il proprio capitale sociale e i debiti sorti successivamente a tale momento;



➤ **il convenuto MACCHIA,**

- l'ammissione di prova testimoniale, indicando quale teste GIACINTA CEGLIA (ex dipendente della società), al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività contabile da parte del terzo chiamato PERRONE;

➤ **il convenuto CREMONA,**

- l'ammissione di prova per testi,
- ordine di esibizione ex art. 210 cpc del documento, fornito al medesimo CREMONA all'atto di acquisizione delle quote della srl, comprovante l'avvenuto deposito della documentazione fiscale presso lo studio PERRONE e consegnato alla Guardia di Finanza di Gallarate.

All' **udienza del 20 gennaio 2015** il g.i. ha quindi così provveduto:

"Su richiesta di chiarimenti del g.i., la difesa del fallimento ribadisce che, come indicato a pagg. 6-7 della comparsa di riassunzione e come ribadito nella memoria n. 1 a pag. 9, il curatore ha constatato l'impossibilità di ricostruire le vicende aziendali sulla scorta dei documenti contabili in possesso della curatela; precisa di aver prodotto, in particolare sub docc. 29-33, la documentazione in suo possesso, che non comprende copia delle scritture contabili relative all'esercizio 2008, tutt'ora a mani della Guardia di Finanza di Gallarate.

Ad ore 13.10 compare l'avv. RAFFAELLA PIZZORNO, in sostituzione dell'avv. FONTANA, per il convenuto CREMONA.

Su richiesta di chiarimenti del g.i., l'avv. CORRADO precisa che gli addebiti in tema di riclassificazione dei bilanci e di perdita del capitale nel 2005 sono stati contestati a pag. 7 della comparsa del MACCHIA. Il g.i. dà atto che alla pag. 7 indicata viene riportata la seguente frase:

"F. Sulla asserita violazione dei principi di redazione dei bilanci 2005-2006.

Si contesta l'arbitraria e superficiale ricostruzione fatta da controparte al paragrafo D della citazione".

L'avv. FERRO rileva che:

- *con la comparsa di riassunzione, il convenuto MACCHIA ha prodotto sub docc. 4, 5a, 5b e 5c copia di atti recanti un'apparente firma di FRANCESCO PERRONE;*
- *con la comparsa di costituzione e risposta del PERRONE è stata contestata la conformità di tali copie con l'originale;*
- *con la prima memoria, il convenuto MACCHIA ha prodotto gli originali dei documenti sopra citati;*
- *con la seconda memoria, il terzo chiamato PERRONE ha disconosciuto le proprie apparenti sottoscrizioni, apposte sugli originali dei documenti prodotti, segnalando anche l'incongruità in particolare della redazione del doc. 4;*
- *con la terza memoria, il convenuto MACCHIA non ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti dal PERRONE, nè ha proposto istanza di verifica degli stessi, cosicchè tali documenti non potranno essere utilizzati nel presente processo;*
- *analogamente, non potrà essere utilizzato il doc. 10 prodotto dal convenuto MACCHIA in copia con la prima memoria, anch'esso disconosciuto sia quanto a conformità all'originale sia quanto ad autenticità della firma dal terzo chiamato PERRONE con la sua seconda memoria;*

- *che, infine, i capitoli di prova dedotti dal MACCHIA nella seconda e nella terza memoria appaiono del tutto inammissibili in quanto generici e irrilevanti.*

L'avv. CORRADO chiede di utilizzare i documenti sconosciuti dal PERRONE e svolge istanza di verifica al riguardo, chiedendo venga esperita la grafia quanto all'autenticità delle firme del PERRONE, indicando quali scritture di comparazione la firma del PERRONE sulla carta d'identità e sul mandato alle liti. Rileva che la presente richiesta non può essere ritenuta tardiva, in quanto l'art. 216 cpc non impone alcun limite preclusivo per la formulazione dell'istanza di verifica, ciò a differenza di quanto disposto dall'art. 215 cpc per il disconoscimento della scrittura privata. Insiste anche per l'ammissione delle prove orali dedotte nelle sue memorie.

L'avv. FERRO ribadisce la tardività dell'istanza di verifica avversaria e richiama al riguardo il precedente del Tribunale di Lucera 21.02.2010, che richiama la massima della sentenza n. 2411/2005 della Cassazione.

L'avv. MORONI insiste per l'espletamento di ctu contabile, ove ritenuto necessario.

Il Giudice

*ritenuta la ricorrenza di questioni di merito potenzialmente dirimenti sulle quali è opportuno rimettere la decisione al collegio, fissa **udienza di precisazione delle conclusioni**".*

Negli **scritti conclusionali** tutte le parti, ad eccezione del convenuto CREMONA la cui difesa non ha depositato alcun atto finale, hanno ribadito le loro posizioni.

All'esito di tale contraddittorio reputa in primo luogo il Tribunale che debba essere **accolta la domanda dell'attore nei confronti di entrambi i convenuti**, risultando:

- fondato, con valenza assorbente rispetto agli altri, l'addebito del FALLIMENTO relativo alla arbitraria prosecuzione dell'attività sociale della srl una volta che, nel corso dell'esercizio relativo all'anno 2005, il capitale della stessa si era ridotto al di sotto del minimo legale,
- nonché dimostrata la ricorrenza del pregiudizio derivato alla società e ai creditori in termini di aggravamento del passivo, aggravamento da quantificare in via equitativa in misura pari all'ammontare del passivo fallimentare, data l'inesistenza di attivo.

Al riguardo va infatti considerato che:

- né le articolate deduzioni dell'attore in termini di necessità di riclassificazione dei bilanci relativi agli esercizi 2005 e 2006 contenenti evidenti e grossolani errori di redazione (cfr. pagg. 12 e 13 comparsa di riassunzione),
 - concernenti in particolare la mancanza di:
 - quadratura,
 - contabilizzazione degli ammortamenti dei beni immateriali e materiali indicata invece nella nota integrativa,
 - contabilizzazione del TFR relativo a sei dipendenti,
 - contabilizzazione dell'ammontare delle imposte gravanti sul risultato d'esercizio,

né la conseguente riclassificazione illustrata analiticamente dal FALLIMENTO sempre nella sua comparsa in riassunzione (cfr. pagg. 14 e 15) sono state specificatamente contestate dai convenuti, quale specifica contestazione non potendo certo essere intesa la generica doglianza

di cui a p.7 della comparsa di costituzione del MACCHIA, il cui tenore sopra riportato ¹si risolve palesemente in una mera formula di stile;

- la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale fin dall'esercizio 2005 conseguente a tale riclassificazione va quindi considerata, secondo la disciplina ex art.115 cpc primo comma, vicenda non abbisognevole di ulteriore dimostrazione probatoria;
- indiscusso in causa è poi che dopo l'esercizio 2005 l'organo gestorio abbia omesso le iniziative doverose ex artt. 2482ter 2484 2485 cc, proseguendo invece nell'attività sociale, come dimostrato in particolare dalle istanze di insinuazione al passivo per la parte più rilevante relative a crediti maturati in epoche successive al 2005 e relative a spettanze di dipendenti, compensi professionali, fatture per forniture, saldi negativi di conto corrente, tributi (cfr. stato passivo e relative istanze di ammissione, docc. 25, 26 e 28 attore ²);
- da tale ambito temporale dei crediti ammessi al passivo l'attore ha poi dedotto che l'attività indebita abbia prodotto un aggravamento del passivo, che ha quantificato come pari all'intero ammontare dei crediti ammessi al passivo: deduzione questa rispetto alla quale i convenuti non hanno fornito né tantomeno provato od offerto di provare alcuna diversa ricostruzione dell'andamento dell'impresa sociale dopo il 2005, in senso conservativo o comunque nel senso di un risultato degli esercizi post 2005 complessivamente in grado di diminuire il passivo già maturato, limitandosi a critiche astratte al criterio di quantificazione del danno illustrato dall'attore;
- posto tale andamento del contraddittorio, occorre poi tener conto del fatto che nel caso di specie una precisa ricostruzione dell'esito in termini patrimoniali delle operazioni sociali post 2005 è di fatto impedita al curatore del FALLIMENTO dalla mancanza di bilanci depositati per gli esercizi successivi a quello relativo all'anno 2006 e dalla oggettiva attuale indisponibilità del libro giornale così come di contabilità attendibile e completa per gli esercizi dal 2007 al 2011 ³

¹ Per comodità di lettura si riporta qui la frase in discussione:

"F. Sulla asserita violazione dei principi di redazione dei bilanci 2005-2006.

Si contesta l'arbitraria e superficiale ricostruzione fatta da controparte al paragrafo D della citazione."

² Lo stato passivo definitivo risulta composto da crediti:

- relativi a spettanze di lavoratori dipendenti e professionisti: sub doc. 25: MAURIZIO ELLI, retribuzioni 2009 oltre TFR; SILVANO NAVA, retribuzioni 2009 e 2010 oltre TFR; BRUNO DEL FRATE, retribuzioni 2010 oltre TFR; avv. MARCO DELL'ACQUA, prestazioni professionali rese nel 2011; GIUSEPPE GAETANO, retribuzioni 2008 oltre TFR e indennità ex lege n.604/66; sub doc.26: TAMARA FERRAZZO, retribuzioni 2008; PAMELA MAZZOTTA, retribuzioni 2008 oltre TFR;
- relativi a ruoli azionati da EQUITALIA NORD SPA concernenti tributi e sanzioni riferibili per la parte più rilevante, agli anni dal 2005 in avanti (cfr. sub doc.26);
- relativi a forniture eseguite nel 2008 e nel 2007 (SNC FREECOLOUR, A2A) e a diritti camerali relativi al 2010 e 2011 (cfr. sub doc.26);
- relativi al saldo negativo al 22.4.2008 del conto corrente sociale aperto presso INTESA SAN PAOLO e ai successivi interessi (cfr. sub doc.26).

³ In particolare secondo quanto esposto dal curatore a pagg. 6 e ss della comparsa di riassunzione:

- le scritture contabili relative al 2007, secondo il MACCHIA a mani del chiamato PERRONE -a prescindere ai fini che qui interessano da ogni questione insorta al riguardo tra il convenuto ed il terzo chiamato- non sono state da costui consegnate al curatore;
- le scritture contabili relative al 2008, acquisite dalla GdiF nell'ambito di indagini, sono risultate parziali e inattendibili;
- le scritture contabili relative agli esercizi dal 2009 al 2011, a dire del CREMONA memorizzate su di un pc privato e da questi trasmesse via *mail* al curatore, sono risultate anch'esse carenti, il libro iva essendo compilato solo per il primo semestre 2010 ed essendo assente il libro giornale.

nonché dalla mancanza di documentazione di supporto (estratti dei rapporti di conto corrente e mastri di conto a supporto delle registrazioni),

- mancanza e indisponibilità che:
 - da un lato non sono state neppure esse contestate dai convenuti se non genericamente⁴
 - d'altro lato, poi, rappresentano presupposti idonei per una liquidazione del danno da eseguirsi in via equitativa assumendo come parametro l'ammontare del passivo fallimentare,
- tale genere di liquidazione apparendo compatibile nel caso di specie anche con le recenti precisazioni delle sezioni unite, secondo le quali:

“Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo.” (così Cass. s.u. n.9100/2015; nello stesso senso di cui sopra cfr. anche Corte appello Catania, 30.6.2015, reperibile in www.ilcaso.it),
- al riguardo dovendosi considerare -quanto alla dimostrazione della impossibilità per il FALLIMENTO di ricostruire in via analitica l'esito dell'impresa sociale protrattosi indebitamente dopo lo scioglimento della società- in particolare la valenza presuntiva univoca e concorde delle condotte da ritenersi accertate (mancata redazione dei bilanci dal 2007 in avanti, origine della maggior parte dei crediti ammessi al passivo in epoca posteriore al 2005, lacunosità complessiva delle scritture contabili in particolare per l'assenza del libro giornale e di documentazione di supporto),
- e dovendosi valutare che la protrazione indebita qui addebitata ai convenuti rappresenta poi di per sé -per usare le parole delle sezioni unite- inadempimento dell'organo gestorio in astratto idoneo alla produzione del danno di aggravamento del passivo, danno la cui sussistenza in concreto, in assenza di diversa ricostruzione dei convenuti e date le condotte sopra evidenziate, ben può poi essere ritenuta provata nel caso concreto in via di presunzione.

Per i motivi fin qui esposti la **domanda risarcitoria del FALLIMENTO** va quindi ritenuta fondata nei confronti di entrambi i convenuti, senza necessità di procedere a CTU contabile, pure richiesta dal FALLIMENTO ma da ritenersi:

⁴ Quanto al MACCHIA, a pag. 7 della sua comparsa di risposta sul punto si limita ad affermare:
“D) Sulla tenuta della contabilità.

Per quanto detto sinora, eventuali omissioni successive al 30.11.2007 non possono essere addebitate al MACCHIA.”.

Quanto al CREMONA, a pag. 5 della sua comparsa di risposta si limita a ribadire le vicende relative alla consegna della contabilità 2008 alla GdiF e di quella 2009/2011 al curatore da parte sua.

- superflua, quanto all'accertamento della riduzione, nel 2005, del capitale sociale al di sotto del minimo, data la mancata specifica contestazione degli univoci e coerenti dati forniti al riguardo dall'attore,
- e di esito comunque ininfluenza quanto ad una precisa quantificazione del conseguente aggravamento del passivo, data la grave lacunosità e incompletezza della documentazione contabile e la mancanza totale di documentazione di supporto,

e **con quantificazione del danno complessivo** in misura pari, data l'inesistenza di attivo, all'ammontare dello stato passivo definitivo, corrispondente, come illustrato a pag.34 della comparsa conclusionale dell'attore in riferimento al doc.28, ad **euro 1.049.417,99** (somma minore di quella indicata in citazione in riferimento allo stato passivo provvisorio).

Tale quantificazione del danno derivante dalla indebita protrazione dell'attività sociale rende poi **superfluo l'esame degli ulteriori addebiti mossi dall'attore ai convenuti**, trattandosi di addebiti i danni riferibili ai quali sono ricompresi nel complessivo pregiudizio già come sopra determinato, di per sé riassumendo l'esito negativo di tutte le attività gestorie.

Quanto alla **misura della responsabilità di ciascuno dei due convenuti *ratione temporis*** va poi considerato:

- per il **MACCHIA**, che costui deve rispondere dell'**intero danno**, quale amministratore unico della società in carica:
 - sia nell'esercizio 2005, nel quale è iniziata l'indebita prosecuzione dell'attività della srl ormai in stato di scioglimento, sia, pacificamente anche secondo la sua prospettazione, nei successivi esercizi 2006 e 2007, essendo intervenuta la nomina assembleare del CREMONA il 30.11.2007

e quale amministratore di fatto della srl per il periodo successivo, nel quale, come documentato dall'attore, egli:

- ha emesso una serie di assegni a favore della dipendente GIACINTA CEGLIA e un'ulteriore serie di assegni a favore del collaboratore della srl DAVIDE MACCHIA (cfr. docc.16 e 17 attore), partecipando poi a specifiche riunioni con ciascuno di essi nelle quali sono state riconosciute le rispettive spettanze (cfr. missive a firma del CREMONA prodotte dall'attore sub doc.18), condotte queste che non sono state in alcun modo smentite dal convenuto, che si è limitato a ricondurle a procure rilasciatagli dal CREMONA (cfr. docc. 1A, 1B, 1C del convenuto), procure l'ultima delle quali coprirebbe peraltro il periodo fino al 30.6.2009 (cfr. doc. 1C), mentre gli assegni in discussione sono stati emessi anche -in numero di quattro- in date successive al giugno 2009;
- e, soprattutto, ha gestito l'intero rapporto con la AUTOTRASPORTI PERROTTI SRL, in particolare predisponendo e sottoscrivendo il 27.10.2008 per conto di WELL IT SRL il rilevante documento concernente il c.d. "*Servizio Saving*" (cfr. doc.10 attore), relativo a prestazioni di consulenza che avrebbero dovuto essere fornite da WELL IT SRL alla AUTOTRASPORTI PERROTTI SRL per un corrispettivo di euro 800.000,00, secondo le risultanze del documento tramite appunto il MACCHIA: il convenuto ha al riguardo eccepito di aver agito in veste di mero collaboratore della WELL IT SRL, in tale veste avendo anche presentato istanza di ammissione al passivo del FALLIMENTO in relazione a propri compensi per euro 140.600,00 (cfr. doc.15 attore), ma tale prospettazione appare del tutto generica e rimasta priva di precisi riscontri, non avendo il MACCHIA prodotto alcuna documentazione attestante il conferimento dell'incarico

di collaborazione da parte della società, incarico la cui mancata prova ha condivisibilmente portato il Tribunale di Busto Arsizio a rigettare l'opposizione allo stato passivo svolta dal MACCHIA al riguardo (cfr. doc.23 attore),

sì che, in definitiva, il MACCHIA risulta ⁵ aver posto in essere una serie di atti gestori, i quali, per rilevanza e attinenza al cuore dell'impresa sociale, vanno ritenuti indicativi di un suo coinvolgimento diretto, quale appunto amministratore di fatto, nella gestione della srl, senza soluzioni di continuità, anche successivamente alla nomina formale di altro amministratore da parte dell'assemblea dei soci della srl del 30.11.2007, nomina che, ancora significativamente, risulta iscritta nel Registro delle imprese a distanza di molti mesi, il 17.7.2008, così denotandosi una sostanziale "indifferenza" nell'ambito sociale rispetto ad una variazione solo formale della persona dell'a.u.;

- per il **CREMONA**, che costui deve rispondere dell'aggravamento del passivo da ritenersi presuntivamente determinatosi in conseguenza della protrazione indebita dell'attività per il periodo successivo alla sua nomina ad a.u., nomina si è detto deliberata il 30.11.2007 e iscritta nel Registro delle imprese il 17.7.2008: la relativa quantificazione può essere quindi operata in via equitativa, secondo le linee già sopra illustrate, in riferimento ai crediti ammessi allo stato passivo definitivo e venuti ad esistenza dopo il 2007, e quindi precisamente, secondo l'ordine dello stato passivo definitivo e delle istanze ivi accolte (cfr. docc. 28, 25 e 26 attore) per **euro**:
- [istanza n.1 ELLI (68.588,80 credito ammesso - 24.965,18 TFR relativo ad assunzione del 2001) 43.623,62
 - + istanza n.2 NAVA (32.031,18 credito ammesso - 11.658,47 TFR relativo ad assunzione del 2006) 20.372,71
 - + istanza n.3 DEL FRATE (40.211,89 credito ammesso - 24.840,21 TFR relativo ad assunzione del 2001) 15.371,68
 - + istanza n.4 DELL'ACQUA credito ammesso 4.200,46
 - + istanza n.5 GAETANO (85.443,98 credito ammesso - 13.652,07 mensilità antecedenti all'agosto 2008 - 26.420,00 TFR relativo ad assunzione del 2003) 45.371,91
 - + istanza n.2T FERRAZZO 13.950,72 credito ammesso,
 - + istanza n.4T CAMERA COMMERCIO VARESE 460,00 credito ammesso
 - + istanza n.6T MAZZOTTA 19.830,03 credito ammesso
 - + istanza n.10T EQUITALIA NORD SPA 258.725,61 credito ammesso]

421.952,28.

Per quanto fin qui detto, dunque, **i due convenuti vanno condannati, in solido tra di loro e il CREMONA fino alla concorrenza di euro 421.952,28**, al pagamento in favore del FALLIMENTO attore dell'importo di **euro 1.049.417,99**, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal novembre 2012 -epoca della domanda avanti al tribunale di Busto Arsizio poi riassunta- al saldo effettivo.

Vanno ora esaminate le **domande subordinate dei convenuti**.

Quanto al **CREMONA**:

⁵ senza necessità di ammissione delle prove orali dedotte sul punto dall'attore, che risultano tutte confermate di risultanze già documentate senza alcuna smentita avversaria.



- va innanzitutto **rigettata la domanda relativa alla compensazione** tra l'importo della condanna come sopra disposta a suo carico e pretesi controcrediti nei confronti della società fallita derivanti, a dire del convenuto, dal pagamento di debiti sociali con propri fondi, dovendosi al riguardo considerare, in via assorbente rispetto ad ogni altra questione, che il pagamento di debiti sociali ad opera del CREMONA è rimasto un mero assunto sfornito di qualsiasi idoneo riscontro probatorio, il convenuto non avendo prodotto alcuna documentazione ed essendosi limitato a dedurre al riguardo -nella sua seconda memoria istruttoria- il capitolo di prova per testi sub 3, formulato del tutto genericamente e senza indicazione di alcun testimone;
- va pure **rigettata la domanda di manleva formulata dal CREMONA nei confronti dell'altro convenuto MACCHIA**, al riguardo dovendosi considerare che:
 - da un lato la responsabilità risarcitoria del CREMONA è stata come sopra quantificata in relazione all'aggravamento del passivo formatosi nel periodo successivo alla sua nomina, equitativamente determinato in euro 421.952,28, sicché tale responsabilità va direttamente ricondotta all'addebito riguardante specificatamente il CREMONA e relativo all'indebito protrarsi dell'attività sociale nel periodo del suo incarico, quando la società era da tempo in stato di scioglimento e dunque sarebbe stato per lui doveroso provvedere ai conseguenti adempimenti, senza che al riguardo possano poi valere i richiami del CREMONA a possibili scenari positivi di ripresa in particolare in dipendenza dei rapporti con la SRL AUTOTRASPORTI PEROTTI, scenari di ripresa che sono rimasti indimostrati da un punto di vista contabile/patrimoniale, nemmeno il CREMONA avendo provveduto a depositare i bilanci relativi agli esercizi di sua competenza;
 - d'altro lato, poi, il CREMONA nemmeno ha specificato a quale titolo e in dipendenza di quali condotte il MACCHIA dovrebbe tenerlo indenne di tal genere di responsabilità risarcitoria, di per sé direttamente connessa al ruolo proprio del CREMONA, il MACCHIA risultando, come si è visto sopra, co-amministratore di fatto e come tale corresponsabile in solido ma tale circostanza non potendo certo elidere la valenza illecita degli inadempimenti del CREMONA rispetto ai doveri propri della sua specifica veste in seno alla srl.

Quanto al **MACCHIA**, costui ha svolto **domanda subordinata di manleva nei confronti del terzo chiamato PERRONE**, a suo dire incaricato per la fallita della conservazione della documentazione contabile e sociale nonché degli adempimenti contabili e fiscali e in particolare della redazione e presentazione, nel 2007, della dichiarazione dei redditi della società relativa all'anno 2006, presentazione che il FALLIMENTO ha contestato al MACCHIA, tra gli altri addebiti, di avere omesso.

Il PERRONE ha peraltro negato tale ampiezza dell'incarico, esponendo di aver solo stipulato con la SRL WELL IT un contratto di consulenza relativo all'anno 2004 ⁶, alla scadenza di tale anno non rinnovato, contestando la conformità agli originali dei documenti prodotti dal MACCHIA in copia e relativi alla prosecuzione dell'incarico nonché disconoscendo tempestivamente nella sua seconda memoria ex art.183 cpc -dopo la produzione da parte del MACCHIA, con la sua prima memoria ex art.183 cpc, degli originali di tali documenti- le proprie apparenti sottoscrizioni sugli stessi e sottolineando anche la totale incongruità del doc.4 prodotto in originale dal MACCHIA ⁷, trattandosi di foglio recante in alto report di trasmissione via fax e ciononostante recante anche firma tracciata a

⁶ contratto che dovrebbe corrispondere al doc.7 del convenuto MACCHIA, documento oggi peraltro non rinvenibile nel disordinato fascicolo di parte, che presenta documenti solo in parte numerati.

⁷ tale documento risulta oggi nel fascicolo di parte MACCHIA numerato a matita con il numero 6.



penna, per di più riferita a “Rag. Francesco Perrone”, il PERRONE non avendo la qualifica di ragioniere ma di dottore.

A fronte del tempestivo disconoscimento da parte del PERRONE, il MACCHIA nella sua terza memoria non ha peraltro dichiarato di volersi avvalere dei documenti disconosciuti dal PERRONE né ha proposto istanza di verifica degli stessi, limitandosi alla formulazione di capitoli di prova per testi privi di riferimenti temporali specifici, e svolgendo quindi istanza di verifica solo all’udienza del 20.1.2015, il cui verbale è sopra riportato.

Date tali risultanze processuali va quindi ritenuto che, come eccepito dal terzo chiamato, la dichiarazione di voler utilizzare i documenti la cui firma era stata disconosciuta dal PERRONE nonché l’istanza di verifica di tali firme -dichiarazione ed istanza formulate dalla difesa del MACCHIA solo all’udienza del 20.1.2015 successiva alla scadenza dei termini assegnati ex art.183 cpc sesto comma- sono da ritenere tardive, dovendosi al riguardo condividere l’orientamento di cui a Cass. n.2411/2005, secondo il quale: *“Il procedimento incidentale di verifica di scrittura privata disconosciuta ha, diversamente da quello proposto in via principale, funzione strumentale e finalità istruttorie, inquadrandosi nell’ambito dell’attività probatoria delle parti, in quanto esso non risulta fine a sè stesso, bensì preordinato all’utilizzazione, nel processo, della prova documentale.La parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l’istanza di verifica, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti (entro il termine, cioè, entro il quale è possibile la produzione del documento)”*, la mancata indicazione di un termine preclusivo nel testo dell’art.216 cpc essendo, contrariamente a quanto sostenuto dal MACCHIA, irrilevante una volta che l’attività difensiva in discussione sia ricondotta nell’ambito dei mezzi istruttori e come tale assoggettata al regime di preclusioni generali oggi (e non nell’originale sistema del codice cui risale la formulazione vigente dell’art.216 cpc) disegnate dall’art.183 cpc.

Data la tardività come sopra ritenuta, i documenti prodotti dal MACCHIA -a sostegno del suo assunto in ordine al perdurare dell’incarico al PERRONE dopo il 2004- non sono quindi utilizzabili nel presente procedimento, il che determina (con assorbimento di ogni altra questione discussa tra le parti sul punto) il venir meno di ogni supporto probatorio documentale alla domanda di manleva del MACCHIA verso il terzo chiamato, domanda che va quindi **rigettata**, al riguardo l’offerta di prova testimoniale formulata dal MACCHI risultando poi inammissibile poiché relativa a capitoli formulati genericamente quanto ad indicazioni temporali e come tali non idonei a consentire la prova contraria.

Dato il carattere dirimente -quanto al rigetto della domanda del MACCHIA- della questione processuale, di per sé opinabile, non reputa poi il Tribunale la ricorrenza dei presupposti di accoglimento della domanda risarcitoria ex **art.96 cpc** svolta dal terzo chiamato PERRONE nei confronti del convenuto MACCHIA, domanda che va quindi **rigettata**.

Le **spese di lite** vanno infine così regolate:

- i convenuti, soccombenti entrambi rispetto alla domanda del FALLIMENTO, vanno condannati, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese in favore dell’attore, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, operata tenuto conto della natura della causa e dell’attività difensiva svolta nonché della ammissione del FALLIMENTO al patrocinio a spese dello Stato;
- le spese relative al rapporto processuale tra il convenuto CREMONA e il convenuto MACCHIA possono essere compensate interamente tra tali due parti, data la scarsa rilevanza della relativa attività difensiva;
- le spese relative al rapporto processuale tra il convenuto MACCHIA ed il terzo chiamato PERRONE vanno addossate al convenuto, soccombente in tale rapporto, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, operata tenuto conto della natura della causa e dell’attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. in accoglimento della domanda del FALLIMENTO attore, accertata la responsabilità dei convenuti MASSIMO MACCHIA e GIUSEPPE CREMONA per i fatti di cui in motivazione, liquida il danno derivatone all'attore in euro 1.049.417,99 e condanna i convenuti, in solido tra di loro e il CREMONA fino alla concorrenza di euro 421.952,28, al pagamento in favore dell'attore di tale importo di euro 1.049.417,99, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal novembre 2012;
2. condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, spese che liquida in euro 1.734,51 per esborsi ed euro 13.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA, disponendo che i convenuti eseguano il pagamento di tale importo a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 del dpr n.115/2002;
3. rigetta tutte le domande subordinate del convenuto CREMONA, compensando interamente le spese relative al rapporto processuale tra il convenuto CREMONA e il convenuto MACCHIA;
4. rigetta la domanda subordinata del convenuto MACCHIA nei confronti del terzo chiamato FRANCESCO PERRONE;
5. condanna il convenuto MACCHIA alla rifusione in favore del terzo chiamato PERRONE delle spese di lite relative al loro rapporto processuale, spese che liquida in euro 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA;
6. rigetta la domanda ex art. 96 cpc svolta dal terzo chiamato PERRONE nei confronti del convenuto MACCHIA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 12 novembre 2015.

Il Presidente estensore
Elena Riva Crugnola